




FINANZIATO



Regione del Veneto



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



SEMINARIO

**Corte Benedettina
Legnaro (Pd)**

**MARTEDÌ
30 GIUGNO 2015**

Attuazione del PAN

Autorizzazione, classificazione ed etichettatura dei prodotti fitosanitari:



**nuove normative e indicazioni per
la formazione degli operatori** (cod. 805-002)

**Nuove disposizioni in materia di formazione
per gli utilizzatori professionali (DGR n. 2136 18/11/2014)**

*Riccardo De Gobbi
Sezione Agroambiente*

Iniziativa finanziata dal Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. Organismo responsabile dell'informazione: Veneto Agricoltura.
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

Materiale riservato alla circolazione interna per uso esclusivamente didattico

**Il nuovo sistema di formazione è entrato in vigore il 26 novembre 2014 –
deve essere a regime entro il 12 mesi**

Riguarda: rilascio e rinnovo dell'abilitazione

✓ Soggetti coinvolti:

✓ **Utilizzatore professionale:** *persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori.*

✓ **Distributore:** persona che immette nel mercato un prodotto fitosanitario

✓ **Consulente:** persona abilitata alla consulenza nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alla produzione integrata e biologica all'impiego sostenibile e sicuro dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi

Per ottenere le abilitazioni:

- ✓ Obbligo frequenza al corso di base e superamento di un esame per il rilascio
- ✓ Obbligo di frequenza al corso di aggiornamento per il rinnovo
- ✓ Deroghe:
 - ✓ Per il “**patentino**” : sono esentati dal corso per il primo rilascio coloro che possiedono titoli di studio nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Sono però tenuti a superare l’esame e alla partecipazione a periodici corsi di aggiornamento per il rinnovo
 - ✓ Per i **consulenti**: possibilità di primo rilascio senza corso ed esame ad alcuni soggetti

Dal 26 novembre 2015:

✓ Il “patentino” servirà per tutti i prodotti ad uso professionale (tutti i prodotti fitosanitari e non soltanto per quelli etichettati e contrassegnati con il simbolo di pericolo T+ e l’indicazione di pericolo “MOLTO TOSSICO” o con il simbolo di pericolo T e l’indicazione di pericolo “TOSSICO” o con il simbolo di pericolo Xn e l’indicazione di pericolo “NOCIVO” come prevedeva la precedente normativa)

✓ Chi non possiede il “patentino” potrà acquistare solo prodotti ad uso non professionale (sono identificabili chiaramente in etichetta attraverso la dicitura: **“Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali”** Si tratta di prodotti destinati ad essere utilizzati su piante, ornamentali o edibili, coltivate in forma amatoriale e destinate al consumo familiare e che sono a nullo o a bassissimo rischio per la salute umana e per l’ambiente)



Deliberazione della Giunta Regionale n. 2136 del 18 novembre 2014

“Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014”

✓ **Autorità competente per il rilascio del certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali**

Il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari "patentino" di cui al paragrafo A.1.1. del PAN è rilasciato dall'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) a tutti gli utilizzatori professionali maggiorenni che abbiano presentato regolare domanda, frequentato un apposito corso di formazione e ottenuto una valutazione finale positiva.

✓ **Soggetti attuatori corsi di formazione**

I soggetti attuatori devono essere organismi iscritti nell'Elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, ai sensi della LR 9 agosto 2002 n. 19, per l'ambito di attività "formazione continua".

Corsi di Formazione

✓ corsi di formazione finalizzati al **rilascio del Certificato**, con durata minima di 20 ore, strutturati in 2 moduli suddivisi in 4 unità didattiche ciascuno, con alternanza di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche;

in via sperimentale, previa autorizzazione di AVEPA, possono essere attivati dei corsi di formazione finalizzati al rilascio con durata minima di 22 ore. Le ultime due ore possono essere utilizzate per lo svolgimento della prova di valutazione

✓ corsi di formazione di aggiornamento finalizzati al **rinnovo del Certificato**, con durata minima di 12 ore suddivisi in 2 unità didattiche.

al fine di dare l'opportunità di approfondire l'aggiornamento, sono ammissibili corsi di formazione di aggiornamento con durata minima di 16 ore. Fermo restando il programma-didattico, le restanti 4 ore del corso potranno essere dedicate, in particolare, ad esercitazioni pratiche.

Interventi formativi a distanza

I corsi di formazione (rilascio e rinnovo) possono essere realizzati anche ricorrendo a modalità FAD/elearning.

Le attività devono essere seguite da un tutor che ne attesti la validità, in conformità ed in analogia con quanto previsto dall'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 21 dicembre 2011 per l'e-learning. La durata delle ore di studio in FAD e/o in autoapprendimento sono autocertificate dal partecipante e validate dal tutor, oppure certificate dal sistema telematico di tutoring.

Modalità di rinnovo dei Certificati

✓ L'attività di aggiornamento per il rinnovo dei Certificati può essere effettuata sia attraverso la partecipazione ai corsi di formazione, sia attraverso un sistema di crediti formativi da acquisire nell'arco del periodo di validità dell'abilitazione (cinque anni dalla data di rilascio/rinnovo).

✓ Ai fini del raggiungimento dei crediti formativi sono valide le iniziative a carattere formativo e seminariale che prevedono moduli, unità didattiche e argomenti conformi a quanto stabilito dal programma didattico

Disposizioni transitorie

✓ Poiché il sistema di crediti formativi richiede uniformi valutazioni, nelle more della definizione dei relativi criteri su base nazionale da parte del gruppo di lavoro Formazione e informazione del Consiglio Tecnico Scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, si rinvia a un successivo provvedimento regionale l'individuazione dei criteri di riconoscimento dei crediti formativi

Programma formativo-didattico finalizzato al rilascio del certificato

UD 1 – 12 ore (Discipline agrarie)

✓ Legislazione e gestione dei prodotti fitosanitari in agricoltura

UD 2 – 4 ore (Discipline mediche)

✓ Analisi dei rischi e gestione dei prodotti fitosanitari

UD 3 – 2 ore (Discipline agrarie)

✓ Competenze agronomiche

UD 4 – 2 ore (Discipline mediche)

✓ Competenze tossicologico – sanitarie

Programma formativo-didattico finalizzato all'aggiornamento degli utilizzatori professionali

UD 1 – 9 ore (Discipline agrarie)

Aggiornamento competenze tecniche generali e comportamenti

UD 2 – 3 ore (Discipline mediche) Aggiornamento competenze

Docenti

Per garantire un adeguato livello qualitativo delle lezioni, viene richiesto l'impiego di docenti in possesso di:

- ✓ idoneo titolo di studio in discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, mediche e veterinarie;
- ✓ adeguata preparazione professionale e competenza, in relazione alle materie di insegnamento, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale acquisita.
- ✓ Il possesso dei requisiti suddetti dovrà risultare in ogni caso documentabile, ed essere comunque evidenziato nell'ambito del curriculum che dovrà essere acquisito dall'organismo di formazione autorizzato alla realizzazione del corso e tenuto a disposizione per eventuali controlli.

Valutazione finale

La valutazione dei candidati per il rilascio del Certificato avviene mediante una prova scritta sugli argomenti trattati nel corso di formazione, ad opera di una Commissione valutatrice e si svolge nelle sedi e nei giorni riportati nel calendario delle prove di valutazione.

Svolgimento della prova di valutazione

La prova di valutazione dei candidati per il rilascio del Certificato verrà effettuata mediante una prova scritta costituita da n. **30 domande a risposta multipla**.

La prova si ritiene superata quando il candidato abbia risposto correttamente almeno all'80% dei quesiti proposti (n. **24 domande**).

Nel caso di valutazione negativa il soggetto potrà sostenere una seconda prova in una successiva sessione di valutazione, senza obbligo di presentare alcuna richiesta.

Attestato di frequenza

L'attestato di frequenza viene rilasciato dal soggetto attuatore di cui al punto 3.11 del corso di formazione esclusivamente ai soggetti partecipanti che presentano i necessari requisiti, ossia:

- ✓ che risultano regolarmente iscritti al corso di formazione, sulla base degli elenchi allievi notificati agli uffici competenti all'avvio dell'azione formativa;
- ✓ che hanno frequentato regolarmente le lezioni, ossia almeno il 75% delle ore totali di durata del corso di formazione finalizzata al rilascio;
- ✓ che hanno frequentato regolarmente le lezioni, ossia il 75% delle ore di uno specifico corso di aggiornamento.

CONSULENTI – PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Certificato è rilasciato dall'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) ai soggetti che abbiano presentato regolare domanda, frequentato un apposito corso di formazione e ottenuto una valutazione finale positiva.

Il Certificato è valido cinque anni e alla scadenza viene rinnovato da AVEPA, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento.

Requisiti di accesso

Diploma e laurea in discipline agrarie e forestali

N.B. I soggetti in possesso di certificato alla vendita non possono svolgere attività di consulenza

Soggetti esonerati

In attuazione a quanto previsto al punto A.1.8 del PAN, si individuano di seguito i requisiti oggettivi che devono possedere i soggetti ai fini dell'esonero:

a) dalla frequenza del corso di base e dall'esame per il rilascio del Certificato:

✓ ispettori fitosanitari così come individuati dal decreto legislativo n. 214/2005 e smi: tessera di riconoscimento o iscrizione nel registro nazionale del Servizio Fitosanitario centrale;

✓ docenti universitari che operano nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa fitosanitaria: idonea documentazione attestante l'incarico, riguardante i citati insegnamenti, ricoperto presso gli Istituti o gli Enti di appartenenza;

✓ ricercatori delle università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria: idonea documentazione attestante l'incarico, riguardante i citati insegnamenti, ricoperto presso gli Istituti o gli Enti di appartenenza.

b) dalla frequenza del corso di base ma sono comunque tenuti a superare l'esame per il rilascio del Certificato:

✓ soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni integrata e biologica, maturata anche nell'ambito di piani o misure riconosciute dall'autorità regionale o provinciale competente: esperienza di almeno 2 anni , a partire dal 26.11.2010, maturata, ad esempio, nell'ambito di Programmi delle OP e AOP a valere sul Reg. (UE) n. 1308/2013 – OCM unica settore ortofrutticolo o del Programma regionale di sviluppo rurale, documentata da copia del contratto di lavoro/collaborazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'ente erogatore del servizio nella quale venga evidenziata l'attività di assistenza tecnica e di consulenza nel settore della difesa integrata applicata alle produzioni integrata e biologica prestata e il relativo periodo

Corsi di formazione

- ✓ corsi di formazione finalizzati al **rilascio del Certificato**, con durata minima di 25 ore, strutturati in 2 moduli suddivisi in 4 unità didattiche
- ✓ corsi di formazione di aggiornamento finalizzati al **rinnovo del Certificato**, con durata minima di 12 ore suddivisi in 3 unità didattiche.

Interventi formativi a distanza

I corsi di formazione (rilascio e rinnovo) possono essere realizzati anche ricorrendo a modalità FAD/e-learning.

Le attività devono essere seguite da un tutor che ne attesti la validità.

La durata delle ore di studio in FAD e/o in autoapprendimento sono autocertificate dal partecipante e validate dal tutor, oppure certificate dal sistema telematico di tutoring.

Si rinvia ad un successivo provvedimento regionale la definizione di idonee caratteristiche degli interventi formativi a distanza.

Soggetti attuatori

- ✓ la Regione del Veneto anche avvalendosi dell'Ente strumentale Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario (Agenzia regionale per i settori Agricolo Forestale Agro-alimentare Veneto Agricoltura);
- ✓ gli organismi iscritti nell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, ai sensi della LR 9 agosto 2002 n. 19, per l'ambito di attività "formazione continua".
- ✓ Possono inoltre essere autorizzati ad organizzare i corsi, in analogia con i soggetti attuatori accreditati:
- ✓ gli Istituti tecnici professionali del settore agrario ;
- ✓ l'Università degli Studi - Facoltà di Agraria;
- ✓ gli Ordini e i Collegi professionali del settore agrario, limitatamente ai propri iscritti.

Svolgimento della prova di valutazione

La prova di valutazione dei candidati per il rilascio del Certificato verrà effettuata mediante una prova scritta costituita da n. **30** domande a risposta multipla.

La prova si ritiene superata quando il candidato abbia risposto correttamente almeno all'80% dei quesiti proposti (n. **24** domande).

Nel caso di valutazione negativa il soggetto potrà sostenere una seconda prova in una successiva sessione di valutazione, senza obbligo di presentare alcuna richiesta.

Commissione valutatrice

La Commissione valutatrice è convocata dal Dirigente dello Sportello di AVEPA competente per territorio ed è costituita da quattro membri, in particolare:

- ✓ dal Dirigente di AVEPA dello Sportello competente o da un suo delegato, individuato tra i soggetti in possesso di un'adeguata preparazione professionale e/o con specifica competenza tecnico-amministrativa;
- ✓ da un funzionario esperto sotto il profilo tecnico-agronomico della Sezione Agroambiente, incaricato dal Direttore della Sezione medesima;
- ✓ da un funzionario esperto sotto il profilo tecnico-agronomico del Settore Servizi Fitosanitari, incaricato dal Dirigente del Settore medesimo;
- ✓ da un funzionario esperto, sotto il profilo sanitario, in materia di prodotti fitosanitari, della AULSS individuato e designato dal Direttore di Dipartimento provinciale con sede nel capoluogo di provincia

GRAZIE PER L'ATTENZIONE